



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 151 del 24/09/2025

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO. LAVORI DI POSA IN-FRASTRUTTURA DI TELERISCALDAMENTO – VIA PAIETTA – VIA MAZZINI.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta Escavazioni F.lli Bazzani Spa, assunta al protocollo comunale in data 18/09/2025 con il n. 26546, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale in via Paietta e Mazzini del Comune di Cossato al fine di procedere ai lavori di posa della rete di TELERISCALDAMENTO per conto dell'impresa PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL;

VISTO quanto allegato dal suddetto richiedente ai fini istruttori, ovvero prospetto planimetrico dell'area interessata;

VISTO il provvedimento finale unico SUAP n. 30 del 27/07/2023, PRATICA n. 2023/226 del 26/05/2023, rilasciato a SPIGOLON Stefano, quale Amministratore Delegato della ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, dall'Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio SUAP, della Città di Cossato, con il quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

VISTA la convenzione tra la Città di Cossato e la ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL per la realizzazione nel centro abitato di una rete impiantistica per il teleriscaldamento, sottoscritta in Cossato in data 12/12/2022 presso lo Studio Notarile Crema, registrata in Biella in data 14/12/2022 al n. 6648 serie 1T ed assunta al protocollo comunale in data 15/12/2022 con il numero 35947;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

- 1) Al fine di consentire in sicurezza i lavori in premessa citati, in relazione al cantiere mobile suddiviso secondo le seguenti fasi lavorative:

FASE 1: dalle ore 08:00 del giorno **06/10/2025** alle ore 18:00 giorno **13/10/2025**, in via **PAIETTA, IL SENSO UNICO DI MARCIA**, nel tratto compreso tra il civico 8 (traversa interna per CISSABO) e l'intersezione con via MAZZINI, con direzione di marcia verso l'intersezione a rotatoria con via MAZZINI;

FASE 2: dalle ore 08:00 del giorno **13/10/2025** alle ore 18:00 giorno **23/10/2025**, in via **MAZZINI**, tratto compreso tra l'intersezione a rotatoria con via Paietta ed il civico 2/m, **IL SENSO UNICO ALTERTANO** regolato con movieri;

FASE 3: dalle ore 08:00 del giorno **23/10/2025** alle ore 18:00 giorno **08/11/2025**, in via **MAZZINI**, tratto compreso tra il civico 2/m ed il civico 2/h (intersezione con via Barazze), **IL SENSO UNICO ALTERTANO** regolato da impianto semaforico;

Nel tratto interessato al cantiere mobile, **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ENTRAMBI I LATI DELLA STRADA**, a tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli impegnati per l'esecuzione dei lavori e **IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h**.

IN VIA AMENDOLA, Dalle ore 08:00 del giorno **06/10/2025** alle ore 18:00 giorno **08/11/2025**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Paietta e via Mazzini, la revoca del **DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS**.

2) AL RICHIEDENTE:

- 2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;

- 2.4) di posizionare la prevista segnaletica di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (figura II. 74 Art. 120 + modello II 6/m Art. 83 - d.P.R. 495/1992) nonché dall'indicazione della data e dell'orario di validità, almeno 48 ore prima della vigenza (artt. 6 c. 4 lett. f) e 7 c. 1 lett. a) d.lgs. 285/1992) e dandone contestualmente avviso della posa al Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Cossato (anche mediante posta elettronica);
- 2.5) **di assicurare, durante lo svolgimento dell'attività, in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto ed il transito pedonale;**
- 2.6) di apporre idonea segnaletica di preavviso dei lavori.

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi Comm. Davide VILLANOVA*
--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.